



Comune di Avellino
Servizio Politiche Abitative

AVVISO PUBBLICO
PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ A
SOSTEGNO DELLA MOROSITÀ PREGRESSA DEGLI ASSEGNATARI ERP
(Regione Campania - Decreto Dirigenziale N.27 del 28/03/2023)

Premesso

- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 07/04/2020 è stata prevista l'istituzione di un Fondo di Solidarietà per gli assegnatari ERP finalizzato all'erogazione di un contributo rapportato alla morosità ed alla capacità reddituale del nucleo familiare;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 27 del 28/03/2023 è stato approvato dalla Regione Campania l'*Avviso per l'assegnazione del contributo regionale a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP*, che disciplina le modalità di accesso da parte dei Comuni al Fondo di Solidarietà, per l'erogazione di un contributo destinato al pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP;
- Che il Comune di Avellino al fine di accedere al Fondo di solidarietà, ha inviato entro il termine stabilito del 30 giugno 2023, una domanda di partecipazione secondo le specifiche modalità previste;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 584 del 18/09/2023 la Regione Campania ha provveduto a ripartire i fondi tra i 57 Comuni richiedenti, tra cui il Comune di Avellino.

il presente Avviso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. è finalizzato a disciplinare le modalità di accesso da parte degli assegnatari di alloggi ERP di proprietà del Comune di Avellino, in possesso dei requisiti minimi, al contributo regionale a sostegno del pagamento della morosità pregressa.

Art. 1 Finalità e obiettivi dell'Avviso

1. Il Fondo di Solidarietà per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a rendere sostenibile il pagamento della morosità pregressa.
2. Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato a reinserire in un percorso di legittimità gli assegnatari ERP che, seppur temporaneamente, si sono trovati in difficoltà nel rispettare gli obblighi di pagamento dei canoni di locazione, ma che sono disponibili a rientrare dalla morosità, anche tramite la formalizzazione di piani di rateizzo col Comune di Avellino.

Art. 2 Requisiti di accesso degli assegnatari ERP

1. Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari ERP in possesso, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione dell'Avviso, pena la non ammissione al contributo, dei seguenti requisiti minimi:
 - a) Avere una permanenza minima nell'alloggio E.R.P. non inferiore a 12 mesi con esclusione degli ampliamenti come per legge;
 - b) Essere moroso nei pagamenti del canone di locazione e/o delle spese comuni;
 - c) Non avere procedimenti di decadenza in corso, fatto salvo quanto previsto dall'art.23 del Regolamento Regionale 28 ottobre 2019 n. 11;
 - d) Presentare un ISEE (ordinario o corrente), valido alla data di presentazione dell'istanza, non superiore **ad Euro 9.360,00**;
 - e) Non aver ricevuto condanne passate in giudicato per reati associativi e/o per reati contro la P.A.
2. La concessione del contributo è subordinata, inoltre, alla sottoscrizione, da parte dell'istante di un atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., nei confronti del Comune di Avellino che lo impegna al pagamento del debito, al netto del contributo, in un'unica soluzione o tramite la sottoscrizione di un piano di rateizzo conforme alle procedure adottate dall'Ente proprietario.
3. Possono presentare istanza per l'accesso al contributo anche i soggetti che hanno richiesto il subentro nell'assegnazione; in tal caso l'accesso al contributo è subordinato all'adozione del provvedimento di subentro.
4. La domanda può essere presentata esclusivamente dall'assegnatario. In caso di decesso, successivo alla presentazione dell'istanza, il contributo eventualmente spettante sarà corrisposto a chi ha diritto a succedergli ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11/2019).

Art. 3 Documentazione da produrre per l'accesso ai contributi

1. La domanda per l'assegnazione del contributo di solidarietà va presentata direttamente al Comune di Avellino utilizzando il "modello A" allegato al presente Avviso e pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Avellino.
2. Nella domanda regolarmente sottoscritta, il richiedente, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 1.
3. La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione minima, pena l'esclusione:
 - Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - Attestazione ISEE ordinaria o corrente valida alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 4 Termini di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione va trasmessa entro e non oltre il termine del 31/12/2023, pena l'esclusione, e può essere presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo ubicato al primo piano del Palazzo di Città nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, e il martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e/o a mezzo pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
2. Le domande di partecipazione verranno esaminate, da una commissione esaminatrice, da nominarsi con successiva determina dirigenziale, che, attraverso un procedimento a sportello, valuterà le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo del Comune fino ad esaurimento dei fondi regionali disponibili. All'esito, l'elenco delle istanze ammesse a contributo e l'elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, saranno trasmesse alla Regione Campania;
3. Le somme richieste saranno poi liquidate agli Enti proprietari previa rendicontazione dei contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento di cui all'Avviso Regionale;
4. Si precisa che si provvederà ad effettuare verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e richiedendo ulteriore documentazione agli altri Enti competenti.
5. Il diritto al contributo decade.
 - in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci per cui si procederà altresì ad effettuare la denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.
 - nel caso in cui l'istante non onori l'impegno a pagare il debito ai sensi dell'art. 2 comma 2

Art. 5 Entità dei contributi

1. Il contributo oggetto del presente Avviso si configura come contributo *una tantum* a fondo perduto destinato ai cittadini ed è, pertanto, compatibile con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità, e non rileva ai fini degli aiuti di Stato.
2. L'importo del contributo concedibile per le finalità del presente Avviso può variare da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 e può coprire fino all'80% della morosità calcolata alla data di pubblicazione del presente Avviso, secondo le condizioni di seguito riportate.
3. Il contributo assegnato dall'Ente proprietario al beneficiario è erogato in conto morosità solo ed esclusivamente all'atto del pagamento del debito ovvero dell'ultima rata del piano di rientro in caso di rateizzo.
4. La quantificazione del contributo sarà determinato in funzione di due parametri:
 - l'ammontare della morosità sia essa relativa al pagamento dei canoni o sia essa relativa al pagamento delle spese comuni;
 - il valore dell'ISEE.
5. Se la morosità è compresa tra € 1.250 e 2.000 non si tiene conto dell'ISEE che deve essere però al massimo pari a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 let. D) del presente Avviso ed il contributo da erogare sarà sempre relativo alla percentuale massima dell'80%:

Morosità da 1.250,00 fino a 2.000,00 euro	80% Percentuale da erogare
---	--------------------------------------

6. Negli altri casi, si applica la sommatoria delle sottoindicate tabelle (TABELLA A+TABELLA B) tenendo conto che la percentuale va calcolata in base all'importo complessivo della morosità e non secondo la suddivisione dello stesso in fasce intermedie:

TABELLA A

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CRITERIO 1: IMPORTO DELLA MOROSITA'	PERCENTUALE DA EROGARE
Morosità da 2.001,00 fino a 5.000,00 euro	70%
Morosità da 5.001,00 fino a 10.000,00 euro	50%
Morosità da 10.001,00 fino a 15.000,00 euro	30 %
Morosità superiori a 15.001,00 euro	20 %

TABELLA B

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO	PERCENTUALE DA EROGARE
CRITERIO 2: IMPORTO DELL'ISEE	
ISEE da 0,00 a 3.000,00 euro	10 %
ISEE da 3.001,00 a 6.000,00 euro	8 %
ISEE da 6.001,00 a 9.360,00 euro	5%

5. Il contributo non può comunque mai superare i 5.000,00 euro;
6. L'eventuale piano di rateizzo necessario a saldare la restante parte di morosità potrà essere previsto

Morosità da 1.250,00 fino a 2.000,00 euro	PIANO DI RATEIZZO MAX 4 RATE
Morosità da 2.001,00 fino a 5.000,00 euro	PIANO DI RATEIZZO MAX 8 RATE
Morosità da 5.001,00 fino a 10.000,00 euro	PIANO DI RATEIZZO MAX 16 RATE
Morosità da 10.001,00 fino a 15.000,00 euro	PIANO DI RATEIZZO MAX 20 RATE
Morosità superiori a 15.001,00 euro	PIANO DI RATEIZZO MAX 24 RATE

e deve essere sempre e comunque approvato dal Comune di Avellino per le spese comuni e dalla Società ASSOSERVIZI per i canoni condominiali;

Art. 6 *Trattamento dei dati*

Ai fini dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che il Comune di Avellino si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal richiedente. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonietta Freda - Responsabile del Servizio Politiche Abitative. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente Servizio Politiche Abitative ai numero 0825/200740- 0825/200715- 0825/200730 - 0825/20073 o presentarsi di persona presso gli Uffici Politiche Abitative al terzo piano del Palazzo di Città solo ed esclusivamente il giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Avellino,

Il Dirigente Settore Patrimonio

Arch. Filomena Smiraglia

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)